

## CONTABILITÀ

---

### ***L'inquadramento del diritto d'autore***

di **Viviana Grippo**

Il **codice civile** all'articolo **2575** stabilisce che: *“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

In merito allo sfruttamento dei **diritti d'autore**, si possono verificare due fattispecie: il caso in cui il diritto sia sfruttato dall'autore o il caso in cui questo sia ceduto e quindi venga sfruttato dal terzo acquirente.

La **cessione del diritto di autore** è disciplinata dalla Legge n. 633/1941, la quale stabilisce che l'autore dell'opera ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente; in particolare il diritto d'autore si può scindere in tre parti:

1. diritto di **pubblicità**;
2. diritto di **utilizzazione**;
3. diritto di **paternità**.

Possono essere ceduti solo il primo ed il secondo diritto di cui sopra in quanto in tali casi trattasi di diritti patrimoniali. Il diritto di paternità è invece un diritto **personale non cedibile**.

In merito all'aspetto fiscale, va evidenziato che i compensi percepiti per la cessione dei diritti di autore, se non sono conseguiti nell'esercizio d'impresa, rappresentano **redditi di lavoro autonomo** ex articolo 53, comma 2, lettera b), del **Tuir**. Tuttavia, se tali compensi vengono percepiti da soggetti diversi dall'autore sono considerati redditi **diversi** ex articolo 67, lettera g), del Tuir.

È interessante notare che, se il diritto allo sfruttamento di un'opera intellettuale viene acquisito dietro versamento di un **corrispettivo**, l'impresa cessionaria ha diritto di far concorrere la spesa alla propria attività aziendale attraverso l'**ammortamento**. Il diritto d'autore trova infatti allocazione nella voce di stato patrimoniale **B13**.

L'**OIC 24** definisce **beni immateriali** quei beni identificabili e rappresentati da **diritti giuridicamente tutelati** che la società ha il potere esclusivo di sfruttare per un periodo determinato. Tra tali beni sono enunciati anche i diritti di autore.

Sempre secondo il citato OIC il diritto di autore comprende:

- le opere dell'ingegno di carattere **creativo**, quali la musica, le arti figurative, l'architettura ed altro;
- gli altri **mezzi multimediali** di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Al fine della tutela giuridica è necessario che l'opera sia destinata alla **comunicazione**, in quanto ad essere tutelato non è il contenuto artistico dell'opera ma la **forma di espressione** della stessa, per esempio un libro.

Per questi motivi, secondo i principi contabili, i diritti di autore vanno iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale se soddisfano le seguenti **condizioni**:

- *“titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione derivante da un diritto d'autore o da un contratto che attui la traslazione dei diritti stessi (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, ecc.);*
- *possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei diritti;*
- *recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi”.*

In merito al **valore** del diritto rilevabile in bilancio, l'OIC chiarisce che i costi iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale possono essere rappresentati dai costi di **produzione interna** e da quelli di **acquisizione esterna** (anche se il pagamento è avvenuto in maniera dilazionata).

L'unica **eccezione** è rappresentata dal pagamento iniziale seguito dal pagamento di **corrispettivi aggiuntivi** commisurati alle vendite realizzate. In tale circostanza, gli ulteriori corrispettivi si imputano a **conto economico** in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Come detto, il diritto di autore iscritto in stato patrimoniale è oggetto di ammortamento. Al riguardo l'OIC 24 precisa che: *“l'ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno è determinato con riferimento alla **residua possibilità di utilizzazione**”.*

In ultimo, per completezza di trattazione, si rileva che ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate **fuori dal campo di applicazione dell'Iva**, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a), del DPR n. 633/1972.